



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SULLA PRE-INTESA DI ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO DEFINITIVO PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2017, SOTTOSCRITTO DALLA DELEGAZIONE TRATTANTE IL GIORNO 24/11/2017 – Prot. 18425 - (Art. 40 comma 3-sexies, D.lgs n. 165/2001; Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012).

A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto.

La presente relazione illustra gli aspetti procedurali e sintetizza il contenuto del contratto integrativo utilizzando la modulistica allegata alla Circolare del Ministero dell'economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012; illustra inoltre l'articolato del contratto e ne attesta la compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; indica le modalità di utilizzo delle risorse accessorie, i risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; contiene infine altre informazioni ritenute utili.

Il presente contratto integrativo è un "contratto integrativo economico per l'anno 2017" che rende conto dell'utilizzo delle risorse a disposizione per l'anno 2017, nell'ambito del contratto integrativo giuridico 2016-2018 sottoscritto in data 21/02/2017, e già trasmesso all'ARAN.

Modulo 1 – Scheda 1.1 – Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge.

Data sottoscrizione	
	Pre-intesa di Contratto Decentrato integrativo di parte economico anno 2017 – sottoscritto il 24/11/2017 – giusta Verbale n. 3 – Prot. 18425 Nell'ambito delle materie riservate alla contrattazione decentrata integrativa, quali riportano gli art. 4 e 5 del CCNL 01/04/1999 e l'art. 16 c. 1 del CCNL 31/03/1999, le OO.SS, le RSU aziendali e la delegazione di parte pubblica appositamente costituita con Deliberazione G.C. n. 107 del 25/09/2014 è stato raggiunto l'accordo definitivo sull'ipotesi di Contratto Collettivo decentrato riferito all'accordo economico anno 2017, il giorno 24/11/2017.

Periodo temporale di vigenza			Parte economica - anno 2017
Composizione della Delegazione trattante			Parte Pubblica: Segretario: Dott.ssa Stefania Necco – Presidente della Delegazione Trattante; Componente: Dott.ssa Daniela Bonifazi – Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio economato Personale – categoria D1/D5 Componente: Dott. Raffaele Testoni – Responsabile dell'Area Servizi alla Persona - categoria D1/D5 Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione: C.G.I.L. – CISL – UIL -DICCAP-SULPM E R.S.U Organizzazioni firmatarie della Pre-intesa: C.G.I.L. –DICCAP-SULPM E R.S.U
Soggetti destinatari			Personale non dirigente e non titolare di Posizione Organizzativa
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)			Il contratto definisce la remunerazione dei vari istituti contrattuali per la parte economica compreso l'utilizzo del fondo 2017, con riferimento alle regole per la distribuzione dei fondi previsti dall'art. 17 del CCNL 01/04/1999- e s.m.i., e con riferimento al CCDI di parte giuridica per il triennio 2016-2018 siglato il 21/02/2017 riferito alla parte normativa con disciplina gli istituti contrattuali. Verrà inviata la presente Relazione unitamente alla pre-intesa di accordo economico per l'anno 2017 al Revisore dei Conti per l'espressione della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale al Presidente della delegazione trattante alla sigla definitiva del contratto.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'organo di controllo interno.	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	E' stato adottato il Piano della Performance triennio 2017-2019 previsto dall'art. 10 del d.Lgs 150/2009, con deliberazione G.C. n. 71 del 28/07/2017, modificata con DGC n. 100/2017. E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del D.Lgs 150/2009 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2017. E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui al comma 8 dell'art. 11, del D.Lgs. 150/2009 SI per quanto di competenza. La relazione della Performance verrà validata dall'Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 14 comma 6 del D.Lgs. n. 150/2009 relativamente alla valutazione delle Posizioni Organizzative, prima della erogazione

		dell'indennità di risultato anno 2017.
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 – Illustrazione di quanto già disposto dal contratto integrativo decentrato di parte giuridica sottoscritto in data 21/02/2017 – Prot. 2276, e già certificato che si riporta per maggior esaustività della presente relazione.

Art. 1 – Quadro normativo contrattuale. Esso si inserisce nel contesto normativo e contrattuale richiamando le norme di riferimento dando atto che esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti:

Art. 2 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria: In tale articolo di da atto che l'applicazione riguarda tutti i lavoratori di qualifica non dirigenziale e non titolari di posizione organizzativa, in servizio presso l'Ente, a tempo indeterminato, a tempo parziale o a tempo pieno - ivi compreso il personale comandato o distaccato e a tempo determinato che abbiano prestato servizio presso l'ente per più di sei mesi continuativi, e che la durata è triennale ed i suoi effetti decorrono dal 01.01.2016.

Art. 3 – Verifiche dell'attuazione del contratto – Relazioni sindacali – Tale articolo disciplina la tenuta delle relazioni sindacali con impegno di incontrarsi durante la vigenza del contratto almeno una volta all'anno, con rispetto dei reciproci ruoli, secondo principi di collaborazione, correttezza e buona fede, con l'obiettivo comune di temperare l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi del Comune.

Art. 4 – Interpretazione autentica dei contratti decentrati – In tale articolo viene disciplinato che in caso insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, le delegazioni trattanti si incontreranno per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica, e ne vengono disciplinate le modalità.

Art. 5 – Destinazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e la produttività –

Nel citato articolo 5 si delineano i principi delle dinamiche di costituzione dei fondi per la produttività tenuto conto che gli atti di costituzione sono di autonomia dirigenziale per quanto riguarda la parte stabile e della giunta comunale per quanto concerne la parte variabile. La suddivisione delle risorse sarà decisa con apposito accordo oggetto di contrattazione tra Ente e Organizzazioni Sindacali.

Nel contratto si precisa che di norma la quantificazione del fondo da parte dell'Ente, e la suddivisione ad opera dell'accordo contrattuale, dovranno avvenire, come obiettivo programmatico, prima dell'inizio dell'anno di riferimento e qualora le somme stanziare per il finanziamento dei fondi citati ai commi precedenti non siano state impegnate o utilizzate nell'esercizio finanziario, per le finalità a cui sono state destinate, le stesse saranno comunque riassegnate nel fondo risorse decentrate dell'anno successivo qualora provenienti da economie di parte stabile del fondo;

Art. 6 – Strumenti di premialità – Art.7 – Criteri generali delle metodologie di valutazione

In tali articoli si rimanda agli strumenti di premialità individuati dall'ente al fine del riconoscimento degli incentivi ai dipendenti.

Art. 8 – Criteri generali e metodologia per l'attribuzione del compenso incentivante la produttività –

Vengono enucleati i criteri generali su cui si basa la distribuzione del fondo per la produttività tra i dipendenti secondo indicatori che determinano una incidenza diretta sul compenso ed inoltre vengono elencati i casi di assenza in cui il dipendente non viene soggetto a decurtazione nel salario accessorio riferito alla produttività. Vengono inoltre distinte i periodi temporali in cui devono essere fatte le valutazioni dei dipendenti ad opera dei responsabili competenti, nonché i calcoli conseguenti riferiti alle spettanze da inserire in busta paga.

Art 9 – Progressioni orizzontali – criteri generali

In tale articolo vengono enucleate le modalità ai sensi delle norme vigenti, di riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali nonché precisato che in sede di accordo annuale saranno definite le risorse da destinare all'istituto della progressione orizzontale e l'eventuale ripartizione fra le categorie o i settori organizzativi dell'ente. Inoltre le parti in tale articolo convengono che verrà valutata la possibilità di effettuare progressioni economiche orizzontali nel rispetto della normativa vigente nel tempo.

Art.10 - Principi generali per il riconoscimento dei compensi per prestazioni disagiate e per particolari responsabilità.

In questo articolo le parti definiscono le fattispecie, i criteri i valori e le procedure per individuare e corrispondere i compensi per particolari condizioni di lavoro che consentono il riconoscimento dell'erogazione dei compensi accessori definite "indennità". Viene precisato che le somme disponibili per l'erogazione delle singole fattispecie di indennità, saranno definite nell'ambito dell'accordo annuale.

Art. 11 – Indennità di rischio

Questo articolo specifica a quali categorie di dipendenti viene riconosciuta l'indennità di rischio svolgenti prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale compete l'indennità di rischio mensile determinata dal vigente CCNL (attualmente, art. 37 CCNL 14.09.2000 e art. 41 CCNL 22.01.2004) in € 30,00.

Tali dipendenti risultano essere:

- Operai e elettricisti addetti a servizi manutentivi che implicano l'utilizzo prevalente e diretto di attrezzi, macchinari, sostanze o strumenti per le modalità con cui devono essere impiegati sono fonte di pericolo per l'integrità fisica del dipendente oppure si svolgono in contesti pericolosi quali strade o cigli stradali
- Cuochi operanti in cucine di piccola e media dimensione
- Dipendenti che fanno uso continuativo di veicoli di servizio
- Guardarobiera che utilizza macchinari e attrezzature pregiudizievoli per la salute
- Assistenti sociali ed istruttori amministrativi addetti ai servizi sociali, che quotidianamente si rapportano con una utenza critica e in determinate circostanze pericolosa.

Viene indicato inoltre in questo articolo che la concreta valutazione dei presupposti, e di conseguenza, l'effettiva individuazione degli aventi diritto rimane di esclusiva competenza del Responsabile di Area.

Art. 12 - Indennità di turno

Tale articolo disciplina le modalità con cui spetta l'indennità di turno ai dipendenti operanti nei servizi per i quali è stata prevista l'articolazione

dell'orario in turni, nella quantificazione e con le modalità previste dai CCNL, dando atto la stessa spetta al personale a condizione che la prestazione lavorativa sia distribuita nell'arco del mese in modo da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e se previsto notturno, secondo il principio della rotazione fra i turni. Il calcolo della indennità è basato sulla effettiva presenza in servizio. Viene previsto che il pagamento venga erogato, di norma, il secondo mese successivo al periodo di riferimento.

Art. 13 - Indennità di maneggio valori – art.36 CCNL 14/9/2000

Tale articolo disciplina l'indennità giornaliera che compete ai dipendenti designati "agenti contabili" ed all'economista, adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Nell'ambito dei vigenti limiti contrattuali (art.36 CCNL 14/9/2000), viene stabilito nell'accordo il riconoscimento dell'indennità calcolata sulla effettiva presenza ed è erogata annualmente nel modo seguente:

- a) Maneggio valori da parte dell'economista: indennità giornaliera per effettivo maneggio € 1,54;
- b) Maneggio valori da parte di altri agenti contabili formalmente individuati dall'ente: indennità giornaliera per effettivo maneggio € 1,03.

Art. 14 - Indennità di reperibilità - art.23 del CCNL 14/9/2000

Tale articolo disciplina l'indennità di reperibilità spettante ai dipendenti individuati dal Responsabile di Settore operanti nei servizi, per i quali è stato istituito il pronto intervento. L'indennità è quantificata in € 10,33 per 12 ore al giorno ed è disciplinata dall'art.23 del CCNL 14/9/2000 con le seguenti modalità e calcolata sulla effettiva presenza in servizio erogata, di norma, il secondo mese successivo al periodo di riferimento:

- in caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato, di norma, nell'arco di 45 minuti
- ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese
- l'indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato
- in caso di chiamata le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate. Per le stesse ore è esclusa la percezione dell'indennità.

Art. 15 - Indennità per specifiche responsabilità (art.17, comma 2, lett. I CCNL 1/4/1999)

Tale articolo riguarda l'indennità prevista dall'art.36 comma 2 del CCNL 228/1/2004 – che introduce la lettera i) all'art.17 comma 2 del CCNL 1/4/1999 il quale prevede che compete una indennità per specifiche responsabilità nella misura di € 300,00 annui lordi a:

- c) Ufficiale di Stato Civile ed Anagrafe
- d) Ufficiale Elettorale
- e) Archivistica informatica

In tutte le fattispecie sopra indicate è indispensabile il formale conferimento dell'incarico con apposito atto scritto e l'attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità è effettuato con riferimento a quanto disposto dal regolamento dell'ente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 29/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'articolo inoltre prevede che tali indennità non sono cumulabili tra loro né con le indennità per le particolari responsabilità di cui all'articolo successivo

(art.17, comma 2, lettera f) del CCNL 1/4/1999) disponendo che nel caso in cui il presupposto sia il medesimo fattore di responsabilità, al dipendente competerà l'indennità di importo maggiore. Le indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate annualmente, in un'unica soluzione e successivamente alla maturazione del diritto. Sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato nelle funzioni assegnate, inteso come mese utile quello lavorato per almeno il 50% dei giorni di calendario. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità sarà rideterminata in misura corrispondente.

Art. 16 - Indennità per particolari responsabilità (art.17, comma 2, lett. F CCNL 1/4/1999)

In questo articolo del contratto decentrato, vengono disciplinate con riferimento a quanto previsto dall'art.17, comma 2, lettera f), del CCNL 1/4/1999 aggiornato da ultimo dall'art.7, comma 1 del CCNL 9/5/2006, esclusivamente posizioni di lavoro caratterizzate da particolari responsabilità esclusivamente attribuite dai competenti organi: Giunta Comunale, Responsabili di Area, Segretario Generale, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane.

Viene evidenziato che l'attribuzione delle indennità per particolari responsabilità è effettuato con riferimento a quanto disposto dal regolamento dell'ente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 29/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contratto decentrato definisce che le indennità spettanti a tali figure vengano erogata in un'unica soluzione e successivamente alla maturazione del diritto, rapportandole all'orario di lavoro prestato e per i mesi di effettivo servizio nelle funzioni assegnate.

Art.17 - Indennità per attività disagiate (art. 17, comma 2, lettera e), del CCNL del 1.4.1999)

Tale articolo disciplina il riconoscimento dell'indennità per attività disagiate ai dipendenti che svolgono attività particolarmente disagiate, ed in base al numero di giornate di servizio effettivo. La contrattazione collettiva di livello nazionale prevede all'art. 17, comma 2, lettera e), del CCNL del 1.4.1999, che possano essere erogate indennità al personale appartenente alle categorie A, B e C per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate. Tale indennità è rivolta alla ristorazione del pregiudizio relativo alla particolare condizione di difficoltà e disagio che contraddistingue una prestazione lavorativa resa con modalità operative che danno luogo ad un particolare onere, ad uno specifico peso nel loro svolgimento, con valutazione assoluta o, più generalmente, comparativa in relazione ad altre posizioni lavorative.

Nel contratto decentrato per la durata di vigenza contrattuale, viene previsto il riconoscimento dell'indennità di disagio alle seguenti figure

- a) agli agenti di Polizia Municipale per i servizi di vigilanza in occasione della partecipazione domenicale a sagre, fiere, carnevali, gare ciclistiche, processioni e manifestazioni religiose ecc, che comporti ogni volta la presenza di agenti di Polizia Municipale. L'indennità è quantificata in € 60,00 per presenza a fronte del disagio di dover entrare in servizio, per un determinato numero di ore, nelle giornate di domenica;
- b) dipendenti impegnati in assistenza tecnica e organizzativa o di supporto in manifestazioni ricorrenze istituzionali, fiere ecc., promosse dall'Amministrazione comunale, che richiedono la presenza degli stessi in giornata domenicale, una indennità di disagio di € 60,00;
- c) ai dipendenti chiamati in servizio per attività non individuate, ma programmabili, in giorno feriale fuori orario di servizio con avviso entro 48 ore, è riconosciuto un'indennità di disagio di € 30,00;

L' indennità sopra quantificata riconosciuta ai dipendenti di cui al punto a) b) e c) spetta nei casi sopra indicati per ogni giornata di servizio prestato

escluso il caso in cui venga corrisposto il compenso per lavoro straordinario e viene corrisposta entro il secondo mese successivo alla prestazione.

Art. 18 – Progetti per specifici obiettivi di produttività e di qualità (Art 15 comma 2 e 4 del CCNL del 1/4/1999.

Tale articolo prevede che qualora vengano attivati particolari progetti di produttività e qualità identificati dai responsabili delle aree competenti, verranno riconosciuti ai dipendenti interessati, gli incentivi di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL del 1/4/1999 con le modalità di cui all'art. 15 comma 4 del CCNL del 1/4/1999, negli importi stabiliti dal contratto decentrato annuale.

Tali importi, verranno riconosciuti e liquidati, esclusivamente al personale individuato formalmente dal responsabile competente, che qualora presente il progetto di produttività e di qualità, attesterà il pieno raggiungimento degli obiettivi inseriti nel progetto medesimo con validazione anche da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione .

Art.19 - Compensi previsti da particolari disposizioni di legge

Tale articolo si riferisce agli emolumenti previsti dall'art. 15, comma 1, lett. d) e k) del CCNL 1 aprile 1999.

Art. 20 – Personale comandato o distaccato

Questo articolo, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19 e dalla Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del 22.01.2004, dispone che il personale dell'Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, concorre alle selezioni per le progressioni economiche, agli incentivi ed ai compensi alle condizioni tutte previste nel presente contratto decentrato integrativo e fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acquisire, dall'Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante.

Art. 21 – Personale in gestione associata

Tale articolo disciplina i casi di gestione associata di funzioni e/o servizi ove potranno essere concordate delle specifiche integrazioni al contratto collettivo decentrato tenuto conto di quanto stabilito dalle rispettive convenzioni.

Art. 22 – Norma transitoria

Tale articolo sancisce che il nuovo contratto decentrato di parte giuridica per il triennio 2016-2018 sostituisce ogni precedente accordo in materia, con decorrenza dal 01/01/2016 salvo diversa decorrenza all'interno di specifici articoli. Viene previsto inoltre che le parti dei precedenti contratti decentrati, relative alle materie oggetto del nuovo accordo, non compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetti dall'anno 2016, ai sensi dell'art.65 del D.Lgs.27/10/2009 n.150 e dell'art.6 del D.Lgs. 1/8/2011 n.141.

Viene infine previsto che le parti si riservano di fare ulteriori e successivi incontri tesi a disciplinare gli istituti non compresi nell'articolato del presente contratto decentrato

Costituzione dei fondi per lo sviluppo delle risorse umane e la produttività anno 2017

Si è proceduto;

- alla Costituzione dei fondi di parte stabile anno 2017 con la quantificazione delle risorse disponibili effettuata con determinazione del Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato n. 45 del 07/07/2017 – Reg. gen. N. 345/17, ammontante a € 121.573,66;
- a determinare le linee di indirizzo e le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica nonché la determinazione della quota di risorse variabili da attribuire relative all'art. 15 comma 2 e 4 del CCNL 1/4/1999 (1,2% del monte salari 1997) per l'anno 2017 con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 24/10/2017;
- alla presa d'atto della determinazione del fondo per il salario accessorio di parte variabile 2017 di € 18.811,03 e la contestuale presa d'atto del fondo per il salario accessorio anno 2017 complessivo di parte stabile e variabile approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato Personale n. 76 del 13/11/2017 – Reg. Gen. N. 554/2017, ammontante a complessivi € 140.384,69 con nessuna risorsa esclusa dai limiti di legge;

Tali atti sono stati regolarmente comunicati alle Organizzazioni Sindacali. Gli atti di costituzione sono di autonomia dirigenziale per quanto riguarda la parte stabile e della Giunta Comunale per quanto concerne la quantificazione della attribuzione della parte variabile.

La suddivisione delle risorse economiche per l'anno 2017, con riferimento ai principi stabiliti di cui all'accordo triennale 2016-2018 giuridico già sottoscritto in data 21/02/2017 – Prot. 2276, è stato oggetto di contestuale contrattazione e pre-intesa sottoscritta tra Ente e Organizzazioni Sindacali nella medesima seduta di delegazione trattante tenutasi in data 24/11/2017.

Utilizzo dei fondi -

La proposta di accordo decentrato economico anno 2017 e di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata per l'anno 2017, nelle cifre presunte (le voci definitive si conosceranno solo dopo l'erogazione delle ultime voci di salario accessorio spettanti al 31/12/2017) è stata trasmessa alle Organizzazioni sindacali via e-mail in data 15/11/2017. Il tutto con riferimento alle modalità di impiego previste nel contratto decentrato integrativo di parte giuridica triennio 2016-2018 sottoscritto il 21/02/2017 e con riferimento alla costituzione dei fondi evidenziati e riepilogate nella determinazione del Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato n. 76 del 13/11/2017 – Reg. Gen. N. 554/2017 comprendente il riepilogo sia le risorse stabili costituite con determinazione del Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Economato n. 45 del 07/07/2017 – Reg. Gen. N. 345/2017 che delle risorse variabili la cui quantificazione è stata autorizzata con deliberazione della G.C. n. 96 del 24/10/2017, delibera con cui si determinavano contestualmente le linee d'indirizzo e le direttive dell'Amministrazione comunale alla delegazione trattante di parte pubblica.

Nella delegazione trattante del 24/11/2017, nella quale si è poi pervenuti alla sottoscrizione della pre-intesa, si è proceduto all'analisi con riferimento alle modalità di impiego delle risorse.

Il fondo definitivo 2017 complessivamente costituito per € 140.384,69 presenta la seguente utilizzazione attraverso la contrattazione decentrata, approvato con la pre-intesa del CCDI di parte economica 2017 che viene pertanto riepilogata nei seguenti istituti come indicato di seguito:

- **Risorse vincolate** per complessivi **€ 2.793,17** tutte sottoposte a limite, così distinti:
 - RECUPERO EVASIONE ICI - (art. 4, c.3, ccnl 2000-2001; art. 3, c. 57, l.662/1996, art. 59, c.1, lett. p), D.LGS 446/1997) per € 909,18;
 - SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (art. 15 c. 1 lett. k) ccnl 1998-01) per € 0,00;
 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (art. 113, d.lgs. 50/2016) per € 1.883,99;

Non sono presenti nel 2017 risorse non sottoposte a limiti quali economie di parte stabile provenienti dal fondo 2016.

- **progressioni orizzontali** già attribuite ai sensi dell' art. 17 comma 2 lett. B) del CCNL del 1/4/1999 previste in € 71.000,00 presunte e nessuna nuova progressione da attribuire con la presente ipotesi di accordo decentrato 2016.

- **indennità di comparto** attribuita ai sensi dell' art. 33 del CCNL 22/01/2004: spesa presunta prevista in € 19.000,00.

- **indennità di turno** ai sensi dell' art. 22 di CCNL del 14/09/2000 riconosciuta:

- agli agenti di P.M a seguito istituzione formale turni a decorrere dal 9/1/2012 secondo i compensi stabiliti per legge: spesa presunta prevista complessiva: € 9.500,00;

- **Maggiorazione oraria per lavoro ord. festivo e maggiorazione oraria per riposo settimanale non goduto:** spesa presunta prevista in € 600,00

- **Indennità di maneggio valori** ai sensi dell' art. 36 del CCNL del 14/9/2000 : vengono riconosciuti € 1,54 al giorno per l'economista, ed € 1,03 per i giorni di reale maneggio valori per gli altri agenti contabili individuati formalmente dall'ente : spesa complessiva prevista: € 1.370,64;

- **Indennità di rischio** ai sensi dell' art. 37 CCNL 14.09.2000 e art. 41 CCNL 22.01.2004) stabilito in € 30,00 mensili e riconosciuto alle figure indicate nell' art. 11 dell' accordo decentrato integrativo per il triennio 2016-2018 e già richiamate nella presente relazione :

Spesa complessiva presunta prevista: € 2.550,00;

- **Indennità di reperibilità** come prevista dall' art.23 del CCNL 14/9/2000 e dall' art. 14 del CCDI triennio 2016/2018:

Spesa presunta complessiva prevista: € 0,00;

- **Indennità per specifiche responsabilità** ai sensi dell' art.17, comma 2, lett. I CCNL 1/4/1999 integrato dall' art. 36 comma 2 CCNL 22/1/2001 e riconosciuto ai sensi dell' art. 15 del CCDI giuridico triennio 2016-2016 sottoscritto in data 21/02/2017 nella misura di € 300,00 annui lordi a:

- f) Ufficiale di Stato Civile ed Anagrafe
- g) Ufficiale Elettorale
- h) Archivistica informatico

Spesa presunta prevista complessiva: € 900,00

- **Indennità per particolari responsabilità** ai sensi dell' art.17, comma 2, lettera f), del CCNL 1/4/1999 aggiornato da ultimo dall' art.7, comma 1 del CCNL 9/5/2006 la cui attribuzione e ammontare è effettuato con riferimento a quanto disposto dal regolamento dell' ente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 29/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, e con riferimento all' art. 16 del CCDI triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/02/2017;

Spesa presunta complessiva prevista: € 3.902,94;

- **Indennità per attività disagiate** ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. e) del CCNL 1/4/1999 attribuita alle figure indicate all'art. 17 del Contratto decentrato integrativo di parte giuridica sottoscritto in data 21/02/2017 e già richiamate nella presente relazione;
Spesa presunta complessiva prevista: € 1.620,00;

- **Progetti per specifici obiettivi di produttività e di qualità** ai sensi dell'Art 15 comma 2 e 4 del CCNL del 1/4/1999. e art. 18 CCDI di parte giuridica triennio 2016-2018, spettanti ai dipendenti interessati con le modalità ivi stabilite, per particolari progetti di produttività e qualità identificati dai responsabili delle aree competenti, negli importi stabiliti dal contratto decentrato annuale.
Spesa complessiva massima prevista: € 0,00;

- **Compensi incentivanti la produttività** ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett a) del CCNL del 1/4/1999 4, secondo i criteri e le metodologie utilizzati per la valutazione della produttività individuale approvati con l'art. 8 del Contratto decentrato integrativo triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/02/2017 e di cui al presente contratto di parte economica per l'anno 2017 ;
 - La spesa complessiva riferita ai compensi incentivanti la produttività, sarà determinata quale quota residuale, una volta liquidate tutte le voci di salario accessorio spettanti al personale. In sede di pre-intesa riferita all'accordo economico per l'anno 2017, la parte pubblica e la parte sindacale hanno concordato infatti che le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario 2017, che residueranno dopo la liquidazione degli istituti contrattuali sopra citati verranno erogate, previa valutazione dei dipendenti ammessi al beneficio, da parte dei responsabili preposti, come compensi incentivanti la produttività individuale ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) del CCNL 1/4/1999.
 - Le valutazioni dei dipendenti verranno effettuate dai Responsabili di Area in ottemperanza al Piano delle Performance 2017 previsto per Area/Settore, di cui alla deliberazione G.C. n. 71 del 28/07/2017 avente per oggetto: " Approvazione Piano delle performance triennio 2017-2019, modificata con deliberazione di G.C. n. 100 del 7/11/2017", in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs n. 150/2009 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.Lgs 75/2017.

L'ipotesi di accordo integrativo prevede che il medesimo venga automaticamente disapplicato nelle parti eventualmente in contrasto con la normativa vigente. Viene previsto che le parti si impegnano, qualora dovessero intervenire interpretazioni autentiche di miglior favore, ad adottare le determinazioni conseguenti.

La pre-intesa del contratto integrativo di parte economica destina per l'anno 2017 una somma pari a circa il 19,12% del totale del fondo (comprensivo dei fondi vincolati) ai compensi incentivanti la produttività di cui all'art. 17 comma 2 lett. a) del CCNL 01/04/1999 e cioè alla remunerazione dei processi di ottimizzazione del lavoro all'interno dell'ente. La totalità di tale somma è finalizzata al riconoscimento della performance, secondo il sistema di valutazione stabilito dall'Amministrazione in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs 150/2009 e s.m.i. I responsabili di area effettueranno la valutazione secondo quanto previsto nel piano delle performance 2017, secondo la qualità delle prestazioni individuali effettuate dai dipendenti.

La pre-intesa del contratto integrativo parte economica 2017 prende atto della somma necessaria a finanziare le progressioni economiche in essere e non destina alcuna somma ulteriore al finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali con riferimento all'esercizio 2017.

Con la sottoscrizione del contratto integrativo si intende procedere ad una ripartizione corretta e trasparente delle risorse del fondo 2017, come peraltro previsto dalla contrattazione nazionale.

Alla ipotesi di contratto decentrato economico 2017, viene allegata la tabella analitica dell'utilizzo del fondo 2017 per la parte economica con la quantificazione presunta.

B. RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

- Il fondo per la contrattazione integrativa 2017 è stato costituito per la parte stabile con determinazione del Responsabile dell'Area Ragioneria Bilancio Económico Personale n. 45 del 07/07/2017 – Reg. gen. N. 345/17, ammontante a € 121.573,66, mentre le linee di indirizzo le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica nonché la quota di risorse del fondo di parte variabile è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 24/10/2017. Si è inoltre proceduto alla determinazione del fondo decentrato di parte variabile e contestuale presa d'atto della determinazione del fondo decentrato per il salario accessorio anno 2017 complessivo con propria determinazione n. 76 del 13/11/2017 – Reg. Gen. N. 554/2017, ammontante a complessivi € 140.384,69

VISTI:

- l'art. 9 comma 2 bis della Legge 122/2010 così come modificato dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, che prevede che: “ A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
- la Circolare del M.E.F. – Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15/04/2011 esplicativa delle modalità di calcolo della determinazione del fondo 2011 e delle connesse decurtazioni in adempimento alla Legge 122/2010;
- la deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Unite in sede di controllo n. 51 del 4/10/2011, con la quale in merito all'applicazione dell'art. 9 comma 2 -bis del DL 78/2010, dopo lunga disamina, stabilisce che tra le risorse incentivanti solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo del sopra citato articolo;
- l'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 che ha modificato l'art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010, estendendo l'applicazione dello stesso sino al 2014 ed ha integrato il comma con il seguente periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono state decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.
- L'art.1, c.236 della L.208/2015 (Legge di stabilità 2016) nel quale è previsto che “ Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente."

- l'art. 23 comma 2 del D.Lgs n. 75 del 25/05/2017 pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7/6/2017, nella quale viene previsto che: "..... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogata....."

- l'art. 23 comma 3 del D.Lgs n. 75 del 25/05/2017 pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7/6/2017, nella quale viene previsto che: "Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

- l'art. 113 comma 2 del D.Lgs 18/4/2016 n. 50 che prevede incentivi per funzioni tecniche e viste le deliberazioni n. 7 del 6/4/2017 e n. 24 del 10/10/2017 della Corte dei Conti sezione delle Autonomie, che include tali incentivi all'interno del tetto del fondo per il salario accessorio del personale dipendente, in quanto essi non vanno più come nella precedente legislazione a remunerare "prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati e individuabili" acquisibili anche attraverso il ricorso a personale esterno alla P.A., come risulta dal disposto dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs 50/2016;

Si da atto che:

- in virtù di quanto richiamato al punto precedente gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 2, del D.Lgs n. 50/2016, devono rientrare nel tetto del fondo variabile 2017 e non più essere esclusi come secondo quanto disposto dalla legislazione precedente;
- sono stati ricompresi nel tetto di spesa del fondo variabile 2017, la somma massima € 1.883,99 quali competenze per incentivi per funzioni tecniche da riconoscere ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016, con riferimento all'anno 2017, come disposto dalla deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 7/2017 e n. 24/2017;
- sono stati ricompresi nel tetto di spesa del fondo variabile 2017 la somma di complessivi € 909,18 per incentivi ICI, istat ecc. riconosciuti ai sensi dell' Art. 15 Comma 1 lettera k) CCNL 1/4/99 rientranti nel tetto di spesa 2016, in luogo di € 2.793,17 previsti per il 2016, in quanto gli incentivi ICI risultano ormai in esaurimento considerato che con l'entrata in vigore dell'IMU non possono essere più riconosciuti incentivi per tale finalità e pertanto risultano attualmente erogabili solo gli incassi in esaurimento riferiti all'ICI ;
- nella costituzione delle risorse decentrate di parte stabile 2017 è stata reso permanente quanto già decurtato nel fondo 2016 in merito al consolidamento delle decurtazione effettuata nel 2014 per il personale cessato raffrontato con l'anno 2010, sulla base del confronto tra il valore

medio dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre 2010 e 1° gennaio e 31 dicembre 2014, con variazione percentuale tra le due consistenze medie e conseguente determinazione della variazione operata sul fondo 2014, nonché quanto decurtato con riferimento al 2016 confrontato con 2015. Tale decurtazione è stata resa permanente sia sul fondo stabile che variabile;

- Non si è proceduto ad alcuna decurtazione nel 2017 del personale cessato, in quanto la normativa vigente non lo prevede.
- l'importo complessivo di € 140.384,69 riferito al fondo 2017 per le risorse sottoposte al limite, non supera l'importo del fondo 2016, raffrontato anch'esso rispetto alle risorse sottoposte a limite. Infatti il fondo 2016 presentava anche risorse vincolate non sottoposte a limite per € 5.000,00 riferite all'art. 15 comma 1 lett. K CCNL 1/4/1999 non sottoposte al limite di legge (Incentivo progettazioni) e per € 2.800,00 per economie derivanti da parte stabile riportate sul fondo 2016, riferite al fondo per particolari responsabilità anno 2015 non erogato come previsto nel contratto decentrato integrativo parte economica anno 2015. Nel fondo 2017 invece non sono presenti alcune risorse non sottoposte a limite.
- il fondo complessivo per le risorse decentrate stabili e variabili anno 2017, non supera gli importi determinati per l'anno 2016 con riferimento alle sole risorse sottoposte a limite, in entrambi i casi corrispondente ad € 140.384,69;

Si da atto inoltre che prima della erogazione delle risorse variabili per l'anno 2017 il nucleo di valutazione accetterà il permanere dei requisiti per consentire l'integrazione effettuata e la corrispondente erogazione delle risorse pari ad € 17.047,60 quale 1,2% del monte salari 1997 di cui all'art. 15 commi 2 e 4 del CCNL del 1/4/1999, come determinato dalla giunta comunale con deliberazione n. 92 del 24/10/2017.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

L'art. 31, comma 2, CCNL 22/01/2004 stabilisce che le risorse c.d. "risorse stabili" comprendono le fonti finanziamento, espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo. Di seguito si evidenzia la costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate stabili per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 31 comma 2 e 3 CCNL 22/1/2004, CCNL 9/5/2006, art. 4 CCNL 9/5/2006, CCNL 11/4/2008. CCNL 31/07/2009, effettuata con determinazione del Responsabile dell'Area Ragioneria, Bilancio Econmato n. 45 del 07/07/2017 – Reg. gen. N. 345/17, nel rispetto delle normative vigenti in merito.

DETERMINAZIONE FONDO RISORSE		DECENTRATE STABILI ANNO 2017 - ART. 31 COMMA 2 E 3 CCNL 22/01/2004	
CCNL 9/5/2006-art. 4 CCNL 9/5/2006, CCNL 11/4/2008, CCNL 11/7/2009		ANNO 2017	
Art. 14 comma 4 CCNL 1/4/99	Risparmi derivanti da riduzione 3% compensi per prestaz. Straordinarie a decorrere dal 31/12/1999	338,12	

Art. 15 Comma 1 lettera a) CCNL 1/4/99	Fondo efficienza 1998 Euro 93.146,62 al netto del lavoro straordinario effettivamente svolto Euro 11.270,63 maggiorato del lavoro straordinario effettuato da titolari di "posizioni organizzative" incaricati nel 1999 - Euro 0	81.875,99
Art. 15 Comma 1 lettera b) CCNL 1/4/99	Risorse aggiuntive già stanziare nel 1998 previa verifica del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno (co. 3) di (co.4 nucleo)	-
Art. 15 Comma 1 lettera c) CCNL 1/4/99	Risparmi di gestione già stanziati nel 1998 previa verifica del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno (co. 3) di (co.4 nucleo)	-
Art. 15 Comma 1 lettera f) CCNL 1/4/99	Risparmi per trattamenti economici aggiuntivi previsti da leggi, regolamenti, atti amministrativi (non da CCNL) in vigore solo fino all'entrata del CCNL ed ora decaduti (Bassanini 1998 e 1999)	-
Art. 15 Comma 1 lettera g) CCNL 1/4/99	Risorse già destinate per l'anno 1998 al pagamento dei LEID al personale in servizio.	19.096,36
Art. 15 Comma 1 lettera h) CCNL 1/4/99	Indennità 8° q.f.	-
Art. 15 Comma 1 lettera i) CCNL 1/4/99	Minori oneri per riduzione numero dei dirigenti	-
Art. 15 Comma 1 lettera j) CCNL 1/4/99	0,52% del monte salari 1997 escluso i dirigenti (incremento economico per il trattamento accessorio del 2000). Monte salari 1997 Euro 1.420.632,97 x 0,52%	7.387,29
Art. 15 Comma 1 lettera l) CCNL 1/4/99	Salario accessorio del personale trasferito agli enti dello stesso comparto per decentramento e deleghe funzioni	-
Art. 15 Comma 5 CCNL 1/4/99	Ulteriori risorse da bilancio per finanziare salario accessorio destinato ad incrementi stabili delle dotazioni organiche legati a nuovi servizi o accrescimento degli esistenti (URP, sportello imprese). Oneri da valutare nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni	-
Art.4 comma 1 e 2 CCNL biennio 2000/2001	1,1% del monte salari 1999 esclusa la dirigenza	13.921,97
Art.4 comma 2 CCNL 5/10/2001	Ributazione individuale di anzianità (R.I.A.) ed assegni ad personam personale cessato a beneficio del 2009. (Zuffi G, Federici M., Baroni C., Guerzoni D. e Franceschini M per mesi 6.) - R.I.A ed assegno ad personam cessati nel 2015: Marchesini M. mesi 7 e Vecchiotti Athos mesi 1)	5.179,02
Art.32 comma 1 e 2 nuovo CCNL biennio ec. 2002/2003	0,62% monte salari anno 2001 + 0,50% monte salari anno 2001 per gli enti la cui spesa di personale risulta inferiore al 39% delle entrate correnti.	13.065,45
Art. 4 comma 1 CCNL del 9/5/2006 (rimovo biennio economico 2004-2005)	0,5% monte salari dell'anno 2003 - Monte salari 2003 Euro 1.131.317,41	5.656,59

Art. 8 comma 2 CCNL del 11/04/2008 6,6% monte salari dell'anno 2005 - Monte salari 2005 Euro 1.250.896,00 (finno biennio economico 2006-2007)			7.505,38
	A dedurre onere derivante da reinquadramento Agenti di P.M. (art. 7 comma 7 CCNL - 31.03.99)	-	510,26
	A dedurre quota relativa al personale ATA trasferito allo STATO (forfettaria)	-	4.105,83
	A dedurre quota salario accessorio anno 2009 per dimissioni Scanavini Grazia da aprile 2008 per riduzione pianta organica con deliberazione G.C. n. 54 del 20/03/2008	-	1.351,00
	A dedurre consolidamento della quota proporzionale media cessazione al 31/12/2010 in attuazione dell'art. 9 comma 2 bis legge 122/2010 (differenza percentuale tra la media dei dipendenti al 1/1/2010 e 31/12/2010 e i dipendenti al 1/1/2014 e 31/12/2014 calcolata sul fondo totale 2010 effettivamente erogato al netto dei compensi per le progettazioni di cui alla L. 109/91, come da delibera corte dei conti sezioni unite n. 51/2011: (167.972,66 - 345.01)x3,23%) - (47 DIPENDENTI AL 1/1/2010 - 46 DIPENDENTI AL 31/12/2010 : media 46,5) (42 dipendenti al 1/1/2014 - 40 dipendenti al 31/12/2014: media 41) Variazione percentuale tra le due consistenze medie è pari a 11,83%	-	19.830,35
	A dedurre consolidamento riduzione della quota proporzionale media cessazione al 31/12/2015 in attuazione dell'art. 1 comma 236 legge 208/2015 (differenza percentuale tra la media dei dipendenti al 1/1/2015 e 31/12/2015 e i dipendenti al 1/1/2016 e 31/12/2016 calcolata sul fondo totale 2015, parte stabile (€ 128.228,73x 5,19%)) - (40 DIPENDENTI AL 1/1/2015 - 37 DIPENDENTI AL 31/12/2015 : media 38,5) (37 dipendenti al 1/1/2016 - 36 dipendenti al 31/12/2016: media 36,5) Variazione percentuale tra le due consistenze medie è pari a 5,19%	-	6.655,07
	TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2017		121.573,66
RISORSE EVENTUALI E VARIABILI ANNO 2017 - ART. 31 COMMA 3 CCNL DEL 22/01/2004 -			ANNO 2017
Art. 15 Comma 1 lettera d) CCNL 1/4/99	Art. 43 Legge 449/97 "contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività	-	-

art. 4, commi 3 e 4 CCNL del 5/10/2001	la lett. d) comma 1 art. 15 CCNL 1/4/1999 è sostituita dal art. 4 comma 4 CCNL del 5/10/2001 con riguardo alle quote di risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dall'art. 43 legge 449/97 (sponsorizzazioni ecc.)	-
Art. 4 Comma 3) CCNL 2000-2001; Art. 3 comma 57 L. 662/1996; Art. 59 c. 1 lett. p) D.lgs. 446/1997	Risorse da specifiche norme di legge per incentivazione del personale (RECUPERO EVASIONE ICI), RISORSE VINCOLATE	909,18
Art. 15 Comma 1 lettera k) CCNL 1/4/99	Risorse da specifiche norme di legge per incentivazione del personale (incentivi ISTAT e monitoraggio vari.) RISORSE VINCOLATE	0,00
Art. 15 Comma 1 lettera m) CCNL 1/4/99	Eventuali risparmi del lavoro straordinario (3% dall'anno 2000)	-
Art. 15 Comma 2 e 4 CCNL 1/4/99	max 1,2% monte salari 1997 (in sede di contrattazione decentrata), previo accertamento da parte dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio .createsi a seguito di processi di razionalizzazione delle attività o espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. Monte salari '97 Euro 1.420.632,97 x 1,2% .	17.047,60
Art. 54 CCNL 14/9/2000	Quota parte rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art. 15 CCNL 1/4/99, finalizzati all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.	-
Art. 113 D.Lgs 50/2016 - SOMME SOGGETTE AI LIMITI DEL TOTALE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA CORTE DEI CONTI SEZIONI UNITE DI CONTROLLO , CON PARERE N. 7/2017 E N. 24/2017	Risorse da specifiche norme di legge per incentivazione del personale (INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE) RISORSE VINCOLATE	1.883,99
	A dedurre consolidamento decurtazione anno 2016 in poi - Fondo variabile	-1.029,74
	TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2017	18.811,03
	TOTALE GENERALE RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI ANNO 2017	140.384,69

Sezione III – Decurtazioni del fondo

La costituzione del fondo 2017 ha tenuto conto di tutti i vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del fondo:

- art. 9 bis del D.L. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010.
- art. 1 comma 456 della legge 147/2013 che ha modificato l'art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010, estendendo l'applicazione dello stesso sino al 2014 ed ha integrato il comma con il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono state decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".
- art.1, c.236 della L.208/2015 (Legge di stabilità 2016) nel quale è previsto che " *Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assunibile ai sensi della normativa vigente.* "
- art. 23 comma 2 del D.Lgs n. 75 del 25/05/2017 pubblicato sulla G.U. n. 130 del 7/6/2017, nella quale viene previsto che: " *..... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogata.....* "

Per quanto riguarda la modalità di applicazione dei tagli negli anni interessati si è proceduto secondo le indicazioni fornite dal MEF con la circolare n. 12/2011. E' stata infatti operata nel 2014 sull'intero importo del fondo (stabile + variabile) la deduzione della quota proporzionale della media cessazione al 31/12/2010 in attuazione dell'art. 9 comma 2 bis legge 122/2010 (differenza percentuale tra la media dei dipendenti al 1/1/2010 e 31/12/2010 e i dipendenti al 1/1/2014 e 31/12/2014 calcolata sul fondo totale 2010 effettivamente erogato al netto dei compensi per le progettazioni di cui alla L. 109/91, come da delibera cortei dei conti sezioni unite n. 51/2011: (167.972,66 - 345,01 = € 167.627,65) - (47 DIPENDENTI AL 1/1/2010 - 46 DIPENDENTI AL 31/12/2010 : media 46,5) (42 dipendenti al 1/1/2014 - 40 dipendenti al 31/12/2014: media 41) Variazione percentuale tra le due consistenze medie è pari a 11,83%. **Totale della decurtazione del fondo stabile 2014: € 19.830,35.** Tale decurtazione è stata consolidata dall'anno 2015 come disposto dall'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 che ha modificato l'art. 9 comma 2 bis della legge 122/2010, riportata nell'anno 2016 oltre a dare corso nel 2016 alle nuove decurtazioni di parte stabile e variabile relative alle cessazioni avvenute, con riduzione della quota proporzionale media cessazione al 31/12/2015 in attuazione dell'art. 1 comma 236 legge 208/2015 (differenza percentuale tra la media dei dipendenti al 1/1/2015 e 31/12/2015 e i dipendenti al 1/1/2016 e 31/12/2016 calcolata sul fondo 2015, parte stabile (€ 128.228,73) e variabile (€ 19.840,77) - (40 DIPENDENTI AL 1/1/2015 - 37 DIPENDENTI AL 31/12/2015 : media 38,5) (37 dipendenti al 1/1/2016 - 36 dipendenti al 31/12/2016: media 36,5) Variazione percentuale tra le due consistenze medie è pari a 5,19%.

Nel fondo 2015 non doveva essere operata una nuova decurtazione raffrontando il personale al 1/1/2015 e 31/12/2015, rispetto ai dati di personale del 2010, in

quanto gli effetti delle normative pre-vigente non operavano per l'anno 2015, ma richiedevano solo il consolidamento dei tagli già operati fino a quell'anno.

Il fondo 2016 invece doveva essere nuovamente ridotto secondo quanto sopra richiamato.

Dimostrazione del taglio effettuato sul fondo 2016 di parte stabile e variabile:

ANNO 2015		ANNO 2016	
PERSONALE IN SERVIZIO		PERSONALE IN SERVIZIO	
° GENN.	31 DIC.	1° GENN.	31 DIC.
40	37	37	36
SEMISOMMA (A):	38,5	SEMISOMMA (B):	36,5

RIDUZIONE PERSONALE IN SERVIZIO (C=A-B):	2
VARIAZIONE PE CENTUALE (D=C/A*100)	5,19%
TOTALE FONDO 2015 PARTE STABILE (E):	128.228,73
RIDUZIONE PARTE STABILE ANNO 2016 (E*D/100):	6.655,07
TOTALE FONDO 2015 PARTE VARIABILE (F):	19.840,77
RIDUZIONE PARTE VARIABILE ANNO 2016 (F*D/100):	1.029,74

Il consolidamento del taglio operato sul fondo stabile a partire dall'anno anno 2016 ammonta a complessivi € 26.485,42;

Il consolidamento del taglio operato sul fondo variabile a partire dall'anno anno 2016 ammonta a € 1.029,74;

Nel 2017 non doveva essere operata una nuova decurtazione raffrontando il personale cessato, in quanto gli effetti delle normative pre-vigente non operano per l'anno 2017, in virtù di quanto previsto dall'art. comma 2 del D.Lgs n. 75 del 25/05/2017 ma richiedono solo il consolidamento dei tagli già operati fino a quell'anno.

Sezione IV- Sintesi della costituzione del fondo anno 2017 sottoposto a certificazione:

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNO 2017
TOT. RISORSE STABILI (già comprensive della decurtazione per il personale cessato consolidate)	€ 121.573,66
RISORSE VARIABILI soggette al limite (comprensive delle risorse vincolate)	€ 19.840,77

Riduzioni fondo variabile per cessazioni personale consolidato	€ -1.029,74
Risorse variabili non soggette al limite	€ 0,00
TOT. RISORSE VARIABILI DISPONIBILI	€ 18.811,03
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE 2017 SOGGETTE AL LIMITE	€ 140.384,69

Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo:

Il fondo 2017 non presenta alcuna risorsa che possa essere allocate temporaneamente all'esterno. Infatti nel 2017 le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche), non sono più conteggiabili fuori dai limiti come la previgente legislazione, (incentivi alla progettazione), per effetto di quanto disposto dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 7 e n. 24/2017.

Non sono presenti inoltre nel 2017 economie derivanti dal fondo stabile dell'anno precedente.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa-

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali presunti € 92.793,17 relativi a :

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNO 2017
Indennità di comparto	€ 19.000,00
Progressioni orizzontali già attribuite	€ 71.000,00
Altro (risorse vincolate compensi ICI, Istat, Incentivi per funzioni tecniche tecnici sottoposte ai limiti di legge)	€ 2.793,17
TOTALE	€ 92.793,17

Le somme suddette sono regolate da disposizioni del CCNL vigenti, da progressioni economiche orizzontali pregresse già attribuite, e da norme di legge specifiche per incentivazione del personale.

Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessive € 47.591,52 così suddivise negli importi presunti:

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNO 2017
Indennità di turno	€ 9.500,00
Indennità di rischio	€ 2.550,00
Indennità di disagio	€ 1.620,00
Indennità di maneggio valori	€ 1.370,64
Indennità di reperibilità	€ 0,00
Maggioraz. Lavoro ord. Festivo e maggiorazione riposo settimanale non goduto	€ 600,00
Indennità per particolari responsabilità, archivista informatico e ufficiale di stato civile e anagrafe	€ 4.802,94
Compensi diretti ad incentivare la produttività individuale ed il miglioramento dei servizi.	€ 26.847,94
Progetti per specifici obiettivi di qualità e produttività Cat A, B, C	€ 0,00
Risparmi applicazione art. 71 c. 1 – D.L. 12/08	€ 300,00
TOTALE	€ 47.591,52

Sezione III –Eventuali destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione- (importi presunti).

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNO 2017
Somme non regolate dal contratto	€ 92.793,17
Somme regolate da contratto	€ 47.291,52
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
Altro (risparmi derivanti dall'applicazione del c. 1 dell art. 71 D.L. 11 /2008 costituenti economie di bilancio non erogabili) -	€ 300,00
TOTALE	€ 140.384,69

Sezione V – Somme temporaneamente allocate all'esterno del fondo –

Il fondo 2017 non presenta alcuna risorsa che possa essere allocate temporaneamente all'esterno. Infatti nel 2017 le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche), non sono più conteggiabili fuori dai limiti come la previgente legislazione, (incentivi alla progettazione), per effetto di quanto disposto dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 7 e n.

24/2017. Non sono presenti inoltre nel 2017 economie derivanti dal fondo stabile dell'anno precedente.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale

- a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:
Le risorse stabili per l'anno 2017 ammontano a € 121.573,66, le destinazioni e l'utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, indennità di turno, indennità di maneggio valori, maggiorazione oraria, specifiche e particolari responsabilità, indennità di rischio e indennità per attività disagiate) ammontano a € 110.443,58 presunti.

- b) attestazione del rispetto, del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'ente e del CCDI di parte giuridica triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/02/2017, in coerenza con il D.lgs 150/2009 e s.m.i., previa valutazione dei dipendenti da parte dei responsabili di Area in ottemperanza al Piano della performance annuale e con la supervisione dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

- c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).
Per l'anno 2017 non si darà corso ad alcuna progressione orizzontale pur essendo venuto meno il blocco disposto dall'art. 9 commi 1 e 2 del D.L. 78/2010.

Si da atto inoltre che il Comune di Poggio Renatico ha:

- ridotto la spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- sempre rispettato il patto di stabilità interno fino all'anno 2015, rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2016, e dai dati di pre-consuntivo si presume il rispetto del pareggio di bilancio anche per l'anno 2017;
- rispettato i tempi medi di pagamento;

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente.

DESCRIZIONE	FONDO ANNO 2016	FONDO ANNO 2017
Risorse stabili fondo comprensive delle riduzioni consolidate per cessazione del personale	€ 121.573,66	€ 121.573,66
Risorse variabili	€ 19.840,77	€ 19.840,77
Riduzioni consolidate fondo variabile per personale	€ - 1.029,74	€ - 1.029,74

cessato		
Recuperi di somme erroneamente corrisposte anni precedenti.	//	//
TOTALE FONDO SOGGETTO AL LIMITE	€ 140.384,69	€ 140.384,69
Residui anni precedenti (escluse dai limiti)	€ 2.800,00	€ 0,00
Somme vincolate art. 15 c. 1 lett. k CCNL 1/4/99 (incentivo progettazione) escluse dai limiti	€ 5.000,00	€ 00,00
Totale Fondo non soggetto al limite	€ 7.800,00	€ 0,00
TOTALE FONDO COMPRENSIVO DELLE SOMME ESCLUSE DAI LIMITI	€ 148.184,69	€ 140.384,69

Come evidenziato nella sopra riportata tabella, il fondo 2017 sottoposto a limite, non risulta superiore al fondo 2016 sottoposto a limite, come disposto dalla normativa vigente.

RIEPILOGO DELL' UTILIZZO PRESUNTO DEL FONDO 2017 PER LA PARTE NON VINC.- ART.17 CCNL 1/4/99 - art. 33,34, 36, 37, CCNL 22/01/2004- art.4 CCNL del 9/5/2006 -ART. 8 CCNL del 11/4/2008- ART. 4 DEL ccnl DEL 31/7/2009

		ANNO 2017
AMMONTARE DEL FONDO		140.384,69
1)	Fondo per corrispondere incrementi retributivi per progressione di categoria, indennità di comparto ecc. (17 b)	
Art.15 comma 1 lett. K) CCNL 1/4/99	Risorse da specifiche norme di legge per incentivazione del personale (recupero evasione ICI, Incentivi per funzioni tecniche , ISTAT ecc.) RISORSE VINCOLATE SOTTOPOSTE A LIMITE	2.793,17
Art.17 comma 2 lett. B) CCNL 1/4/99 Art. 34 CCNL 22/1/2004	-Risorse per progressioni economiche orizzontali già attribuite (PRESUNTE)	71.000,00
Art.17 comma 2 lett. B) CCNL 1/4/99 Art. 34 CCNL 22/1/2004	-Risorse per progressioni economiche orizzontali da attribuire nel 2017	0,00
Art. 33 CCNL 122/01/2004	Risorse per indennità di comparto (PRESUNTE)	19.000,00
2)	Risorse per altre finalità:	
Art 17 comma 2 lett. a) - CCNL 1/4/99	Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppi e/o individuale in modo selettivo (PRESUNTE)	26.847,94
Art. 22 CCNL 14/09/2000	Indennità di turno vigili (PRESUNTE)	9.500,00
Art. 24 del CCNL 14/09/2000 come modificato dall'art. 14 CCNL del 5/10/2001	Maggioraz. Lavoro ord. Festivo e maggioraz. riposo settim. non goduto (PRESUNTE)	600,00
Art. 37 CCNL 14/09/2000	Indennità di rischio (PRESUNTE)	2.550.00
Art. 36 CCNL 14/09/2000	Indennità di maneggio valori (PRESUNTE)	1.370,64
Art.17 comma 2 lett. E) CCNL 1/4/99	Indennità per condizioni particolarmente disagiate cat. A,B,C (17 e) (PRESUNTE)	1.620,00

Art. 15 comma 2 E 4 DEL CCNL 1/4/99	Progetti per specifici obiettivi di qualità e produttività cat. A,B,C (PRESUNTE)	0,00
Art.17 comma 2 lett. F e I) CCNL 1/4/99	Indennità per specifiche responsabilità cat. B, C, D (17 f-i) (PRESUNTE)	4.802,94
Art. 71 c. 1 D.L. 112/08 convertito nell'art. 1 del D.L. 133/08 e s. m. i	Risparmi derivanti dall'applicazione del c. 1 dell'art. 71 che costituiscono economie di bilancio, (DATO PRESUNTO DA DETERMINARE A CONSUNTIVO)	300,00
TOTALE		140.384,69

Per l'anno 2017, si è proceduto in data 24/11/2017 alla sottoscrizione della pre-intesa dell'accordo economico per l'anno 2017.

L'ente opererà nell'ambito del contenimento e dei limiti delle spese di personale annuo e delle norme vigenti in materia di fondi decentrati, il tutto nel rispetto delle norme in materia di finanza pubblica (paraggio di bilancio).

Si evidenzia che l'Ente presenta un organico che ha subito negli anni una costante diminuzione a causa dei blocchi normativi e delle politiche assunzionali operate. Il tutto in un contesto normativo in costante mutamento che presenta adempimenti sempre crescenti e complessi che coinvolgono tutti i servizi comunali.

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

I dati riportati nel Modulo II e III che precedono consentono di dimostrare come le “destinazioni” fisse con carattere di certezza e stabilità, ammontanti a complessivi presunti € 110.443,58 non risultano superiori alle relative risorse stabili fisse aventi carattere di certezza e stabilità, ammontanti a €121.573,66. Per quanto concerne le risorse a destinazione vincolata (compensi ICI, Istat, incentivi tecnici ecc), il loro utilizzo non eccede i vincoli di destinazione prescritti e rientrano tutti nel fondo soggetto a limite.

Le destinazioni contrattate in sede locale rispettano i “limiti di spesa” complessivi nonché riferiti a specifici sotto-insiemi stabiliti dalla contrattazione nazionale.

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica della gestione.

La verifica del rispetto dei limiti di spesa con riferimento ai sottosistemi specifici (le destinazioni fisse con carattere di certezza e stabilità, non risultano superiori alle relative risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità) viene attuata attraverso il sistema contabile di gestione degli stipendi, in virtù del quale per ciascuna tipologia di risorsa fissa o variabile presente è individuata una apposita voce stipendiale. Le voci così individuate, opportunamente aggregate, sono ribaltate sul bilancio dell'ente consentendo il controllo mensile della spesa.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

La presente sezione sarà compilata in occasione del conto annuale del personale riferito alla spesa dell'anno 2017.

Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

I fondi necessari per l'erogazione delle risorse ricomprese nel fondo decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2017, comprensive di oneri riflessi c/ente e IRAP, erano stati previsti all'interno del Bilancio di Previsione 2017 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 14/12/2016 e regolarmente prenotati in impegni assunti nel 2017 ai competenti capitoli di spesa del personale che di seguito si elencano ri classificati secondo la contabilità armonizzata:

- capitoli: 12105-12106-12715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale ufficio segreteria;
- capitoli: 13105-13106-13715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale ufficio ragioneria;
- capitoli: 14105-14106-14715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale ufficio tributi;
- capitoli: 14130-14106-14715- Retribuzione, oneri riflessi e irap compensi incentivanti ICI ufficio tributi;
- capitoli: 15130-15106-15715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale ufficio gestione beni patrimoniali;
- capitoli: 16130-16106-16715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale ufficio lavori pubblici-;
- capitoli: 17130-17106-17715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale servizi demografici-;
- capitoli: 111130-111106-111715- Retribuzione, oneri riflessi e irap compensi incentivanti personale -;
- capitoli: 31105-31106-31715 - Retribuzione, oneri riflessi e irap personale polizia municipale;
- capitoli: 46105-46106-46715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale assistenza scolastica -;
- capitoli: 52105-52106-52715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale ufficio cultura;
- capitoli: 1005105-1005106-1005715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale servizio viabilità -;
- capitoli: 1005105-1005106-1005715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale servizio illuminazione pubblica;
- capitoli: 81105-81106-81715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale servizio edilizia;
- capitoli: 92105-92106-92715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale servizio ambiente -;
- capitoli: 1203105-1203106-1203715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale servizio casa protetta;
- capitoli: 1203107-1203108-1203715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale servizio ristorazione casa protetta;
- capitoli: 1207105-1207106-1207715- Retribuzione, oneri riflessi e irap personale servizio assistenza alla persona;
- capitoli: 1209105-1209106-1207715 - Retribuzione, oneri riflessi e irap personale servizi cimiteriali;

Qualora il contratto integrativo decentrato economico 2017 venga sottoscritto definitivamente nel corso del 2017, previa costituzioni dei fondi stabili e variabili avvenuta nel corso dell'anno 2017, le somme non confluiranno nell'avanzo di amministrazione vincolato 2017 ai sensi dell'armonizzazione contabile e reiscritte nel bilancio di previsione 2018 con apposita variazione di bilancio, come avvenuto lo scorso anno, ma bensì confluiranno del F.P.V. delle spese correnti corrispondenti alle missioni e programmi interessati, per essere poi re-imputati sul bilancio 2018 con apposita variazione di bilancio.

Si da atto che l'ipotesi di contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2017 presenta oneri che risultano tutti previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ente.

Poggio Renatico 27/11/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA RAGIONERIA
BILANCIO ECONOMATO PERSONALE
(Dott.ssa Daniela Bonifazzi)

